

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI AMANTEA E FILADELFIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di maggio tra il **Comune di Amantea**, C.F. 86000330786 (classe II) legalmente rappresentato dalla Commissione Straordinaria in persona dei Dott.ri Antonia Maria Grazia Surace, Vito Turco, Bernardino Nuovo ed il **Comune di Filadelfia**, C.F. 00297790792 (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco Avv. Anna Bartucca, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

Che l'Amministrazione comunale di Amantea con deliberazione di C.C. n. _____ del _____.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Filadelfia con deliberazione di C.C. n. _____ del _____.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, hanno deliberato lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997, convengono quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

I Comuni di AMANTEA (Classe II) ed il Comune di FILADELFIA (Classe III), stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2— COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di AMANTEA assume la veste di Comune Capo Convenzione. Al Sindaco (Commissione) del Comune Capo convenzione compete:

- la nomina e revoca del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 99, del D.lgs. n. 267/2000 previa intesa con il Sindaco del Comune di Filadelfia;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative ed in generale l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con il Sindaco di Filadelfia cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione ha la durata di un anno decorrente dalla sua sottoscrizione, con rinnovo tacito alla scadenza per uguale periodo.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali;

Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare, con un preavviso di almeno 15 giorni;

Al momento dello scioglimento della convenzione il Segretario comunale potrà scegliere il Comune in cui prestare servizio.

ART. 4 — COORDINAMENTO E MODALITA' DI CONSULTAZIONE

Il Comune di Amantea assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell'ufficio in parola per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dall'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000.

Il Comune di Amantea detiene la gestione amministrativa e contabile e cura tutti i rapporti con la Prefettura - U.T.G. di Catanzaro, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione Regionale della Calabria.

Per tutte le questioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario, il Sindaco (Commissione) del Comune Capo Convenzione si impegna formalmente ad informarne l'altro.

Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti il servizio si effettueranno con riunioni collegiali cui interverranno i Rappresentanti dei Comuni interessati o loro delegati, previa richiesta di uno dei loro.

Il Comune Capo Convenzione si impegna a consentire al Comune di Filadelfia, la visione degli atti inerenti il servizio.

ART.5 - MODALITA' OPERATIVE

Il Segretario Comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento

dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, garantendo una prestazione dell'orario di lavoro settimanale di:

- 24 ore nel Comune di AMANTEA;
- 12 ore nel Comune di FILADELFIA.

I Sindaci (Commissari) dei due Comuni convenzionati, al fine di soddisfare meglio le esigenze di servizio delle rispettive Amministrazioni, in accordo con il Segretario, potranno concordare in qualsiasi momento temporanee modifiche dell'orario stabilito in precedenza, ove sussistano giustificati motivi che rendano necessaria la presenza del Segretario in un Ente anziché nell'altro.

ART.6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario Comunale, incaricato del servizio di segreteria in forma associata, verrà corrisposto ai sensi del C.C.N.L. vigente, oltre al trattamento economico ordinario, una maggiorazione del 25% del trattamento in godimento.

ART. 7- RAPPORTI FINANZIARI

Il Comune di Amantea provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, curerà il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio Bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dall'altro Comune convenzionato che verserà semestralmente le quote di concorso a proprio carico.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dal CCNL vigente, graverà su ciascun comune nella seguente proporzione:

- Comune di AMANTEA 66,7%;
- Comune di FILADELFIA 33,3%.

Al Segretario titolare della Segreteria Convenzionata spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'accesso alla sede dei Comuni convenzionati secondo il sistema di determinazione del rimborso previsto dalla legge, dal contratto collettivo o da specifiche disposizioni del Ministero dell'Interno-Unita di Missione (ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali).

Il suddetto rimborso delle spese di viaggio, che sarà corrisposto al Segretario comunale con cadenza mensile, non grava sul Comune capo convenzione ma solo sul Comune di Filadelfia.

Viene autorizzato l'uso del proprio mezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Le spese per le missioni o trasferte saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

ART. 8 — SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE

In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco (Commissione) del Comune capo convenzione provvederà a richiedere all'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sezione Regionale della Calabria la relativa sostituzione del Segretario.

ART. 9 — NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, con fermato e sottoscritto

Comune di Amantea

Comune di Filadelfia
